



Pubbli casi che s b u
f. 12-20

COMUNE DI SANTA PAOLINA

Provincia di Avellino

Prot. N. 5222

Santa Paolina, 7 dicembre 2020

ORDINANZA N. 19

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 - **Chiusura straordinaria plesso scolastico di Santa Paolina** –

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministeri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce "1. Allo scopo



COMUNE DI SANTA PAOLINA

Provincia di Avellino

di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.90 del 15 novembre 2020 ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea"* e in particolare i seguenti punti:

"1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;"

Considerato che, ai sensi dell'ORDINANZA 5 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano", la Campania rientra nella riclassificazione ex art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative



COMUNE DI SANTA PAOLINA

Provincia di Avellino

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», *allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» e con un livello di rischio «alto», secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25);*

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei contagi sul territorio comunale negli ultimi giorni;

Preso atto che l'Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica sanitaria di prevenzione e che occorre valutare l'apertura graduale delle scuole a condizione che si attivino azioni preventive di screening dei relativi contesti;

Ritenuto che la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a sola una parte della popolazione scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico di Santa Paolina, un incremento del rischio del contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;

Tenuto conto dei report quotidiani dell'ASL di Avellino che indicano un numero sempre molto alto di casi di positività al COVID-19 nella provincia di Avellino ed in particolare sul territorio del Comune di Santa Paolina e dei gravissimi rischi connessi all'eventuale diffusione del virus negli ambienti scolastici;

Ritenuto necessario adottare le seguenti ulteriori misure per contenere il contagio nella popolazione:

-la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Santa Paolina, dal **09 dicembre 2020** fino al **06 gennaio 2021**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 (*svolgimento delle attività didattiche in presenza, destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con alunni della classe che sono in didattica a distanza*);



COMUNE DI SANTA PAOLINA

Provincia di Avellino

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il D. Lgs. N. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Santa Paolina, dal **09 dicembre 2020** fino al **06 gennaio 2021**, fatto salvo quanto previsto al punto 1.3 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 (svolgimento delle attività didattiche in presenza, destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con alunni della classe che sono in didattica a distanza).

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

- la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione:
 - alla Prefettura di Avellino
 - al Dirigente Scolastico dell'IC "Cocchia-Dalla Chiesa" di Avellino
 - al C.O.C. anche per l'informazione alla popolazione
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Montefusco

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio ricorso al TAR Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Santa Paolina, 7 dicembre 2020



Il Sindaco

Rino Ricciardelli